



ORDINE DEGLI INGEGNERI
DELLA PROVINCIA DI TREVISO

VERBALE DELLA COMMISSIONE SICUREZZA (2021-2025)

Riunione del 15 Aprile 2025 ore 18.00 n. 20 (n. 02/2025)

ORDINE DEL GIORNO:

1. News dal Consiglio dell'Ordine/CNI/FOIV;
2. Attività della Commissione;
3. Programma dei Corsi;
4. Varie ed eventuali.

PRESENTI:

01	Baggio Alberto	
02	Baldessin Damiano	
03	Bertello Martina	
04	Bertino Alessandro	
05	Biscaro Enrico	X
06	Campagnola Davide	
07	Contaldo Cristiano	X
08	Curtolo Alessandro	
09	Dassiè Michele	
10	De Conti Luca	X (a distanza)
11	De Vita Marco	
12	Fadelli Dario	
13	Ferretti Donato	
14	Filipetto Sabrina	
15	Finetti Chiara	
16	Frazzi Enrico	
17	Gallinaro Marzia	
18	Gardiman Leonardo	
19	Gazzola Francesco	
20	Ghirardo Patrizio	X
21	Loro Achille	

22	Lucchetta Afra Stefano	
23	Moro Michele	
24	Moschini Dino	
25	Novello Luigi	
26	Piccin Roberto	
27	Preite Angelo Maria	X
28	Requale Amedeo	
29	Rolli Roberto	
30	Rosa Claudio	X
31	Rossetto Nicolò	X
32	Salvalaggio Renato	
33	Sandre Tarcisio	X
34	Sardo Giuseppe	X
35	Sartor Federico	X
36	Tarlon Stefano	
37	Tonellato Roberto	
38	Tonon Massimo	
39	Vendramin Massimo	
40	Zamperetti Luigi	
41	Zanatta Sandro	
42	Zanette Sara	

ULTERIORI PRESENTI:

-



ORDINE DEGLI INGEGNERI
DELLA PROVINCIA DI TREVISO

VERBALE:

La riunione ha inizio alle ore 18.00. La riunione è svolta presso la sede dell'Ordine, Prato della Fiera, 23. Si permette il collegamento telematico di meeting Zoom a chi non potesse essere presente.

1. NEWS DAL CONSIGLIO DELL'ORDINE/CNI/FOIV

L'Ing. Enrico Biscaro riporta le news dell'Ordine degli Ingegneri di Treviso ed in particolare parla dell'Assemblea degli Iscritti svoltasi il giorno 14 aprile 2025: ringrazia per la grande partecipazione e ci tiene a riportare i dati relativi alle attività della Commissione Sicurezza negli ultimi 4 anni. Si riportano alcuni numeri degli ultimi 4 anni di CS:

- 20 riunioni effettuate;
- 36 eventi organizzati;
- 136 ore di corsi di aggiornamento erogate;
- 120 ore di corsi;

Inoltre la Commissione Sicurezza ha seguito in prima persona attraverso i suoi partecipanti le attività del Gruppo di Lavoro G3 della FOIV, ha risposto a tutti i quesiti tecnici ricevuti dall'Ordine degli Ingegneri di Treviso ed ha esposto vari progetti ed elaborati sul tema della sicurezza sul lavoro. Si è potuto dimostrare che la Commissione è attiva sia per quanto riguarda le proposte sia per quanto riguarda la praticità.

2. ATTIVITÀ DELLA COMMISSIONE

L'Ing. Luca De Conti è stato incaricato di organizzare, in supporto all'Associazione e all'Ordine, la visita tecnica presso la diga del Vajont e presso la centrale idroelettrica ENEL di Soverzene. Per quest'ultima chiede di avere i nominativi dei partecipanti con almeno 30 giorni di anticipo in modo da poterli comunicare. L'Ing. Enrico Biscaro chiede di poter pianificare dopo l'estate.

Sempre in riferimento alla possibilità di visitare le centrali elettriche dell'ENEL, potrebbe essere interessante visitare le centrali lungo il Piave che stanno subendo il processo di revamping e che hanno dei cantieri aperti al loro interno. L'Ing. Enrico Biscaro ricorda a tutti l'importante di organizzare correttamente le visite tecniche anche da un punto di vista assicurativo (ulteriore attenzione alle liberatorie).

Interviene l'Ing. Massimo Vendramin con osservazioni in merito al corso sulle saldature in cantiere tenutesi presso la sede di Piave Servizi a Codogné dall'Ing. Lorenzo Zanellato (RSPP di Piave Servizi).

Sulla linea dei commenti positivi, l'Ing. Enrico Biscaro e l'Ing. Federico Sartor invitano tutti i presenti a dare priorità ai corsi organizzati dall'Ordine in quanto consentono di migliorare il servizio erogato per tutti gli iscritti.



ORDINE DEGLI INGEGNERI
DELLA PROVINCIA DI TREVISO

3. PROGRAMMA DEI CORSI

Si elencano ora i prossimi corsi in programma:

- corso antincendio presso Villa Braida il giorno 16 maggio specifico sulla Fire Safety Engineering (FSE);
- presentazione del volume *"Il monumento storico e l'archistar. Dramma in tre atti"* di Cesare Feiffer, architetto e docente di restauro, il giorno 14 maggio in collaborazione con l'Ordine degli Architetti;
- visita tecnica presso l'azienda Elettromeccanica Viotto, organizzata dall'Ing. Roberto Piccin, in collaborazione con la Commissione Elettrica;
- possibile corso sul rischio rumore con riscontri pratici, utilizzo della strumentazione e analisi dei risultati.

L'Ordine degli Ingegneri di Treviso nel corso degli anni ha erogato molti corsi/convegni/seminari per i Comuni del territorio dimostrando grande impegno nei confronti della comunità: questi sforzi sono stati riconosciuti ed apprezzati da parte del CNI.

4. VARIE ED EVENTUALI

L'Ing. Claudio Rosa domanda ai presenti se sono a conoscenza di una Circolare dei VV.F. riguardante linee guida relative alle caratteristiche strutturali delle coperture degli edifici per l'installazione di impianti fotovoltaici, che dovrebbe essere stata pubblica verso la fine del 2024. La risposta è stata negativa ma si è deciso di indagare più a fondo in quanto l'argomento potrebbe essere di interesse.

L'Ing. Giuseppe Sardo racconta la sua esperienza con il progetto SIRVESS co-organizzato con la Provincia di Treviso, che nell'anno 2024 si è concretizzato in un evento denominato "SicuriInsieme". L'evento è stato erogato tramite un campus sicurezza della durata di una settimana che ha visto coinvolti i principali enti del territorio (VV.F, INAIL, SPISAL) e le scuole superiori della Provincia di Treviso, con corsi per i ragazzi relativi alle tematiche di sicurezza in particolare:

- antincendio;
- primo soccorso;
- comunicazione efficace.

Ci sono stati anche dei riscontri pratici in quanto i ragazzi che hanno seguito i corsi sono diventati poi addetti alle emergenze con relativo attestato. I report dell'evento sono stati forniti alla Commissione che si è dimostrata molto contenta del lavoro svolto dall'Ing. Giuseppe Sardo e dell'importante effetto positivo sul territorio e sui giovani. Si parla di quasi 90 studenti formati nel 2024, con l'obiettivo di portarli a 120 nel 2025. Per quest'anno il progetto continua e si intende riproporre la settimana di eventi a tema sicurezza per le scuole intorno a settembre: si valuta un possibile intervento dell'Ordine degli Ingegneri di Treviso, da delineare nei prossimi incontri. Si riportano alcune delle proposte raccolte durante la riunione:

- attività didattica per gli studenti con tematiche relative alla salute e sicurezza sul lavoro;
- formazione per i docenti RSPP;
- gestione delle emergenze per i grandi eventi e preparazione all'emergenza.



ORDINE DEGLI INGEGNERI
DELLA PROVINCIA DI TREVISO

L'Ing. Enrico Biscaro e l'Ing. Federico Sartor ne parleranno in Consiglio per la possibilità di erogare un Patrocinio. In allegato al presente verbale si riporta la relazione del progetto finale di SicurInsieme per l'edizione 2024.

L'Ing. Rosa interviene e comunica che è entrato in contatto con un dirigente scolastico della scuola media di Caerano per proporre un progetto simile a quello organizzato dall'Ordine degli Ingegneri di Pordenone dove si conciliano lezioni ai docenti specifiche sull'integrazione delle tematiche di sicurezza sul lavoro durante le lezioni specifiche delle varie materie.

Sorge una domanda sulla necessità di richiedere la documentazione relativa all'idoneità sanitaria dei lavoratori esterni presenti in cantiere da parte del CSE/CSP: la risposta è negativa in quanto la responsabilità di richiedere e verificare l'idoneità dei lavoratori esterni in cantiere non ricade direttamente sul Coordinatore ma è compito del datore di lavoro dell'impresa affidataria.

Sempre in ambito cantieri, l'ing. Ghirardo suggerisce che il CSE non è tenuto a chiedere direttamente copia della RC, ma può:

- verificare la sua esistenza nell'ambito del controllo documentale in fase di verifica del POS;
- annotare l'assenza di copertura tra le non conformità, segnalando al committente eventuali carenze documentali.

Durante la discussione sono sorti diversi punti di vista sulla tematica, che risulta complessa, ma si giunti alla conclusione che è consigliato farlo per potersi tutelare in caso di problematiche.

Parlando di rischi per la salute e sicurezza ed in particolare del rischio chimico è stato comunicato che la metodologia la valutazione del rischio chimico "MoVaRisCh" è stata aggiornata con il modello 2025. Si riporta il link per la consultazione ed il download del documento ufficiale: [Modello di Valutazione del Rischio Chimico \(MoVaRisCh\) - AUSL Modena](#)

Si discute infine di alcune sentenze della Cassazione Penale riguardanti tematiche di salute e sicurezza sul lavoro, che si allegano al seguente verbale.

Viene preliminarmente fissata la prossima riunione della Commissione Sicurezza per il giorno 10 giugno 2025. La data potrà essere oggetto di modifica e sarà resa ufficiale dalla convocazione trasmessa.

La riunione termina alle ore 19:30

I referenti

Ing. Federico Sartor

Ing. Enrico Biscaro

Ing. Angelo Maria Preite



ORDINE DEGLI INGEGNERI
DELLA PROVINCIA DI TREVISO

Ing. Renato Salvalaggio

ALLEGATI AL PRESENTE VERBALE:

- Cassazione Penale 14.09.23, n. 37479 - Caduta dell'operaio
- Cassazione Penale 17.01.25 n.2023 - Trattrice agricola
- Cassazione Penale 27.12.2024 n.43553 – RSPP
- Relazione finale Progetto “SicuriInsieme”



Cassazione Penale, Sez. 4, 14 settembre 2023, n. 37479 - Caduta dell'operaio apprendista idraulico in un assito provvisorio e responsabilità del CSE

Dettagli

📁 Categoria: [Cassazione penale](#)

👁️ Visite: 2333

Cassazione Penale, Sez. 4, 14 settembre 2023, n. 37479 - Caduta dell'operaio apprendista idraulico in un assito provvisorio e responsabilità del CSE

- [Coordinatore per l'Esecuzione](#)

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIAMPI Francesco Maria - Presidente -

Dott. FERRANTI Donatella - Consigliere -

Dott. ESPOSITO Aldo - rel. Consigliere -

Dott. MARI Attilio - Consigliere -

Dott. RICCI Anna L. A. - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:



SENTENZA

sul ricorso proposto da:

A.A., nato a (Omissis);

avverso la sentenza del 27/04/2022 della CORTE APPELLO di TORINO;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. ESPOSITO ALDO;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Dott.ssa ODELLO LUCIA che ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito l'avv. (Omissis) del foro di PARMA in qualità di difensore di fiducia dell'imputato che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.

Fatto

1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza del Tribunale di Torino del 21 novembre 2019, con cui A.A. era stato condannato alla pena di mesi due di reclusione e al risarcimento dei danni in favore della parte civile B.B. in relazione al reato di cui all'art. 590 c.p., commi 1, 2 e 3, in relazione all'art. 583 c.p., comma 1, n. 1), perchè, in qualità di coordinatore in fase di esecuzione dei lavori, cagionava a B.B., operaio apprendista idraulico dipendente della ditta "Finiture Srl", lesioni personali gravi - segnatamente frattura amielica comminuta pluriframmentaria pilone tibiale gamba destra - dalle quali derivava una malattia di durata superiore a quaranta giorni (nel caso di specie di durata non inferiore a mesi otto) e ciò per colpa generica nonchè per violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro e, segnatamente, in relazione al [D.Lgs. n. 81 del 2008](#), art. 92, comma 1, lett. a) e b), perchè ometteva di verificare l'applicazione da parte delle imprese esecutrici ed in particolare della "Finiture Srl" delle disposizioni contenute nel piano di sicurezza e coordinamento in relazione all'utilizzo di un impalcato progettato ed allestito come assito provvisorio per passaggio pedonale nonchè l'idoneità del piano operativo di sicurezza della "Finiture Srl" in relazione all'utilizzo in sicurezza di siffatto passaggio, cosicchè lo B.B., durante i lavori di rifacimento della controsoffittatura dell'ingresso principale del capannone, per i quali era utilizzato un trabattello ivi appoggiato per poter raggiungere l'altezza del soffitto, mentre transitava su tale assito provvisorio per raggiungere i servizi igienici, poichè le assi di legno cedevano sotto il peso, provocando la precipitazione del lavoratore da un'altezza di m. 4,7 circa dal piano di campagna, si procurava le lesioni sopra indicate.

In ordine alla ricostruzione dei fatti, la mattina del (Omissis), lo B.B. si recava per la prima volta con alcuni colleghi presso il cantiere di (Omissis), ove era in corso la ristrutturazione di un edificio, dove a seguito di una serie di subappalti operavano varie imprese.



sta dell'esecuzione di lavori di controsoffittatura al primo piano, tenuto conto dell'altezza del soffitto

e della presenza di un'area centrale vuota in corrispondenza del vano scala, in assenza di parapetti, nelle settimane precedenti era stato realizzato su indicazione dell'arch. A.A. un impalcato ligneo, destinato al transito degli operai incaricati dei lavori e sul quale era stato anche montato un trabattello per accedere alla parte più alta del soffitto. Sennonchè, lo B.B. transitava su di esso per recarsi al bagno, ma un asse cedeva, per cui precipitava al piano sottostante nel corridoio nei pressi di un termoconvettore da poco tempo lì posizionato. L'impalcato provvisorio era stato realizzato in assenza di una precisa progettazione preventiva, esistendo solo un sommario disegno realizzato dal A.A., privo di specifiche indicazioni in ordine al montaggio ed alla realizzazione; i puntelli che sorreggevano tale impalcato poggiavano su piastrelle flottanti. L'impalcato, sulla base delle fotografie successivamente scattate doveva avere un puntello ogni 45-50 cm. ed era ampio circa 12 mq.. Il c.t. del PM ing. C.C., quindi, riferiva che l'impalcato non compariva nè nel Pos della Finiture Srl nè in quello della ditta che lo aveva realizzato o nei POS delle altre ditte che ivi avevano operato. Dalle fotografie reputava che l'impalcato fosse sorretto da puntelli non fissati tramite chiodatura dei quadrelli all'asse di legno, neppure piazzati a distanza regolare. I puntelli non erano quindi posizionati in modo adeguato rispetto ai travotti ed apparivano assenti le chiodature.

1.1. La Corte di appello ha preliminarmente osservato che il Tribunale aveva riconosciuto la responsabilità del prevenuto, senza distinguere i profili attinenti alla violazione dei doveri e compiti a lui spettanti come coordinatore per l'esecuzione dei lavori da quelli eventualmente gravanti sul medesimo in qualità di direttore dei lavori.

Nel capo di imputazione erano state addebitate le omissioni compiute in qualità di coordinatore in fase di esecuzione dei lavori e, cioè il mancato controllo circa l'applicazione delle indicazioni contenute nel PSC da parte delle diverse ditte coinvolte. Non si rinvenivano riferimenti al ruolo di direttore dei lavori ed all'eventuale violazione dei relativi doveri. La Corte territoriale, pertanto, ha ritenuto fondato il rilievo difensivo circa la violazione della regola dettata dall'art. 521 c.p.p., in cui sarebbe incorsa, almeno in parte, la sentenza laddove aveva collegato l'affermazione di responsabilità del prevenuto anche a tale diverso ruolo.

In ogni caso, la Corte di merito ha condiviso il giudizio di responsabilità espresso dal Tribunale in relazione al ruolo di garante assunto dal A.A. quale CSE e lo ha condannato in relazione a tale addebito. In qualità di CSE, infatti, il A.A. avrebbe dovuto verificare periodicamente la corretta osservanza, da parte delle imprese esecutrici, delle disposizioni contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento nonché l'applicazione delle procedure di lavoro. A lui spettava la verifica dell'idoneità del piano operativo di sicurezza (POS) di ciascuna impresa e della sua coerenza rispetto al PSC, dovendo altresì procedere ad eventualmente ad adeguare il piano in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, verificando, in tal caso, che le imprese esecutrici adeguassero i rispettivi POS alle modifiche eventualmente apportate al PSC. Anche aderendo alla tesi difensiva di un arbitrario spostamento dei puntelli dell'impalcato ligneo operato a sua insaputa dal personale della ditta che doveva eseguire lavori sugli impianti o comunque nell'area sottostante, il A.A. avrebbe dovuto: a) inserire ed in modo specifico nel PSC la necessità di realizzare l'impalcato ligneo per consentire lo svolgimento in sicurezza dei lavori sul soffitto ad opera della Finiture Srl ; b) introdurre la specifica indicazione del divieto per le altre ditte di operare in contemporanea nella parte sottostante, con specifica previsione di adeguata segregazione di tale zona; c) avrebbe dovuto comunicare alle diverse ditte interessate e coinvolte nei lavori il cronoprogramma dei lavori da svolgere in tale specifica area, la realizzazione dell'impalcato come misura di sicurezza, il conseguente divieto di introdursi nell'area sottostante ed ivi lavorare sino al completamento dei lavori al controsoffitto; d) avrebbe dovuto indicare che tali indicazioni fossero riportate nei rispettivi POS affinché le varie ditte vi si adeguassero

(verifica avente lo scopo proprio di accertare che di tali indicazioni precauzionali - di carattere procedurale e temporale/cronologico - le varie ditte operanti avessero consapevolezza e ne avessero compreso la portata, adeguando la propria attività - ovvero anche la tempistica di svolgimento - ad esse).

2. Il A.A., a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello, proponendo due motivi di impugnazione.

2.1. Violazione degli artt. 604, 521 e 522 c.p.p..

Si deduce che, alla luce della violazione della regola, almeno parziale, prevista dall'art. 521 c.p.p., la Corte territoriale avrebbe dovuto dichiarare la nullità della sentenza impugnata e disporre la trasmissione degli atti al Tribunale, avendo accertato che il fatto era diverso da quello originariamente contestato.

La Corte distrettuale, pur avendo riconosciuto il vizio ex art. 521 c.p.p. contenuto nella sentenza di primo grado, ha ritenuto inopinatamente di poter riformulare un proprio autonomo giudizio di merito, previa riconduzione dell'accertamento all'alveo esclusivo del fatto storico originariamente descritto nel capo di imputazione.

2.2. Violazione degli artt. 40, 41 c.p. e D.Lgs. n. 81 del 2008, art. 92 e vizio di motivazione.

Si rileva che, pur in mancanza di un accertamento in ordine alle cause dell'infortunio, la Corte torinese ha affermato la responsabilità del ricorrente, in violazione del principio secondo cui la titolarità di una posizione di garanzia non comporta, in presenza del verificarsi dell'evento, un automatico addebito di responsabilità colposa a carico del garante.

Infatti, nel corso del dibattimento di primo grado erano emerse differenti risultanze di fatto incidenti sullo sviluppo alternativo del nesso di causalità, ma la Corte di merito non ha spiegato quale si fosse storicamente verificata.

Ci si riferisce, in particolare, ai seguenti insoluti quesiti: a) se si possa ritenere provato (o, alternativamente, escludere al di là di ogni ragionevole dubbio) che il A.A., come riferito da numerosi testi, avesse effettivamente provveduto ad interdire fisicamente l'accesso all'area sottostante l'impalcato ligneo, facendolo segregare con una rete e comunicando verbalmente tale divieto ai vari addetti operanti in cantiere;

b) se gli idraulici e/o gli elettricisti intervenuti per l'installazione dei nuovi termoconvettori sottostanti l'impalcato ligneo avessero o meno fatto accesso all'area nonostante detta interdizione; c) se, infine, questi ultimi avessero o meno manomesso l'impalcato spostandone arbitrariamente i puntelli.

Solo un preventivo accertamento in fatto in ordine alle suddette opzioni alternative avrebbe consentito allo stesso di formulare un giudizio di responsabilità dell'imputato, previa individuazione dell'esatto perimetro della sua posizione di garanzia, della riconducibilità del rischio in concreto verificatosi all'interno dello stesso ed alla formulazione del doveroso giudizio controfattuale in ordine alla realizzazione o meno dell'evento pur in presenza della condotta doverosa omessa.



Si dovesse affermare che il A.A. aveva realmente provveduto ad interdire l'accesso alla zona

sottostante l'impalcato ligneo, facendola segregare con una rete e dando comunicazione verbale del divieto ai vari operatori interessati agli interventi nella stessa, se ne dovrebbe concludere che il medesimo aveva correttamente "governato" il rischio generico della cui prevenzione era garante, eliminando in radice la possibilità che le diverse ditte impegnate nei lavori in cantiere potessero interferire tra loro, operando contestualmente nel medesimo contesto spaziale.

Nel caso in esame, l'eventuale fisica segregazione dell'area mediante reti plastificate, con connessa comunicazione verbale del divieto di accesso alla zona ai vari operatori da parte del ricorrente, se effettivamente avvenuta, avrebbe reso "non necessario" (anche) l'adeguamento dei POS delle imprese esecutrici; non si rinviene nella decisione impugnata nessuna motivazione in ordine a tale ipotetica "necessità".

Nel caso in cui gli idraulici e/o gli elettricisti fossero effettivamente penetrati nell'area interdetta sottostante l'impalcato rimuovendo le reti di protezione e nonostante il divieto (sia pur solo) verbalmente impostogli, difficilmente si potrebbe concludere che non lo avrebbero fatto qualora tale indicazione fosse stata (anche) formalmente inserita nei loro POS o, comunque, fosse stato redatto un differente cronoprogramma degli interventi. Se si fosse acclarata l'arbitraria manomissione di alcuni puntelli di sostegno dell'impalcato ligneo dagli elettricisti e/o idraulici intervenuti al di sotto dello stesso per la sostituzione dei termoconvettori, ci si troverebbe dinnanzi ad un comportamento anomalo da parte di detti lavoratori, estraneo all'area di rischio generico riconducibile alla sfera di vigilanza propria del coordinatore per l'esecuzione dei lavori e, semmai, addebitabile in via esclusiva alla responsabilità degli stessi e/o dei loro datori di lavoro.

3. Con memoria del 27 marzo 2023, la parte civile B.B. chiede che il ricorso sia respinto.

Si deduce che il ricorrente ha prospettato censure in punto di fatto, in quanto tali improponibili in sede di legittimità.

Il Giudice d'appello ha ampiamente argomentato sul punto interpretando le risultanze istruttorie con logica coerente, sottolineando che la responsabilità del A.A. deriva dal proprio ruolo di garante della sicurezza del cantiere nel quale operavano più imprese contemporaneamente ed avendovi lui il ruolo di CSE. A lui spettava la verifica dell'idoneità del piano operativo di sicurezza (POS) generale e di ciascuna impresa e della sua coerenza rispetto al piano generale.

Diritto

1. Il ricorso è infondato.

Il primo motivo di ricorso, con cui si deduce il difetto di correlazione tra fatto contestato e sentenza, è infondato.

Con la sentenza di primo grado il A.A. era stato condannato in relazione al profilo di responsabilità ascrittogli in qualità di coordinatore per l'esecuzione di lavori nonché a quello riconosciuto nel corso del procedimento di direttore dei lavori, non emergente dal capo di imputazione. Con la sentenza di appello, il A.A. è stato condannato solo con riferimento alla qualifica di coordinatore per l'esecuzione di lavori imputata in rubrica, mentre è stata riconosciuta la violazione dell'art. 522 c.p.p., comma 2, per difetto di contestazione del fatto nuovo, nella parte in cui gli è stato riconosciuto l'addebito anche in relazione

alla posizione di direttore dei lavori.

Ebbene, deve escludersi che nella fattispecie in esame si sia determinata la dedotta nullità per violazione del diritto di difesa, in quanto l'imputato è stato condannato in secondo grado per il medesimo fatto-reato di cui al capo di imputazione e la Corte di appello si è limitata solo ad elidere l'ulteriore profilo di responsabilità riconosciuto dal Tribunale.

Si tratta, pertanto, di una condanna per l'identica vicenda originariamente contestatagli al momento dell'esercizio dell'azione penale, senza nessun mutamento degli elementi fattuali essenziali riportati nel capo d'imputazione: il ripristino integrale dell'iniziale contestazione non ha comportato pregiudizi per l'imputato, risolvendosi sostanzialmente in una doppia conforme pronuncia di condanna in qualità di responsabile per l'esecuzione dei lavori. In relazione a tale posizione di garanzia, per il quale è stata pronunciata condanna in primo ed in secondo grado, l'imputato ha avuto ampiamente modo di interloquire in tutti i gradi di giudizio, essendo ampiamente prevedibile il ritorno integrale all'imputazione iniziale, con riferimento alla quale il prevenuto aveva già avuto ampia possibilità di fare valere le proprie ragioni e di esercitare il diritto alla prova.

La soluzione prescelta è conforme al consolidato orientamento di questa Corte, che ha escluso, in casi simili, il difetto di correlazione e la configurabilità di una nullità assoluta della sentenza (Sez. 6, n. 29533 del 02/07/2013, Tomasso, Rv. 256150, secondo cui non viola il principio di correlazione tra accusa e sentenza la condanna, in grado di appello, per il tentativo di un delitto inizialmente contestato in forma consumata all'imputato, in parziale riforma della sentenza di primo grado che aveva attribuito al fatto una diversa qualificazione giuridica, relativa a fattispecie in cui il Tribunale aveva condannato in relazione al reato di cui all'art. 392 c.p., così riqualificando il fatto inizialmente contestato ai sensi dell'art. 393 c.p., mentre la sentenza di secondo grado aveva ritenuto il tentativo di quest'ultimo reato; vedi anche Sez. 5, n. 32682 del 18/06/2018, Trotti, Rv. 273491, che ha riconosciuto la nullità parziale - e non assoluta - di una sentenza di condanna limitatamente alla statuizione concernente una circostanza aggravante mai contestata).

2. E' infondato anche il secondo motivo di ricorso, con cui si censura l'affermazione di responsabilità dell'imputato per assenza del nesso causale.

Va premesso che, ai sensi del [D.Lgs. n. 81 del 2008](#), art. 92, comma 1, lett. b), durante la realizzazione dell'opera, il coordinatore per l'esecuzione dei lavori:

- verifica l'idoneità del piano operativo di sicurezza, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento di cui all'art. 100, assicurandone la coerenza con quest'ultimo, ove previsto;
- adegua il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'art. 100 ove previsto, e il fascicolo di cui all'art. 91, comma 1, lett. b), in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere;
- verifica che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza.

Pertanto, già durante la vigenza della pregressa normativa di cui al [D.L. 14 agosto 1996, n. 494](#), si era stabilito che il coordinatore per l'esecuzione dei lavori svolge non soltanto compiti organizzativi e di coordinamento tra le imprese che collaborano alla realizzazione dell'opera, ma deve anche vigilare sulla

corretta osservanza delle prescrizioni del piano di sicurezza (Sez. 4, n. [32142](#) del 14/06/2011, Goggi, Rv. 251177, relativa a fattispecie nella quale si contestava all'imputato, nella suddetta qualità, di avere omesso di vigilare - non essendo assiduamente presente in loco - sulla corretta applicazione delle prescrizioni del piano di sicurezza dallo stesso redatto: la Corte, pur non configurando un obbligo di presenza continuativa in cantiere, ha ritenuto che l'imputato, nel corso delle periodiche visite, avrebbe dovuto informarsi scrupolosamente sullo sviluppo delle opere, verificando specificamente, per ciascuna fase, l'effettiva realizzazione delle programmate misure di sicurezza, che erano risultate in concreto non approntate).

Il compito di controllo del coordinatore della sicurezza per l'esecuzione dei lavori sull'idoneità del piano operativo di sicurezza (POS) che non preveda le modalità operative di una lavorazione in quota, non è limitato alla regolarità formale dello stesso e all'astratta fattibilità di tale lavorazione con i mezzi ivi indicati, ma si estende alla verifica della compatibilità di tale lavorazione con le concrete caratteristiche degli strumenti forniti e delle protezioni apprestate dall'impresa (Sez. 4, n. [2845](#) del 15/10/2020, dep. 2021, Martinelli, Rv. 280319; in applicazione del principio la Corte ha ritenuto immune da censure la sentenza che aveva affermato la responsabilità del coordinatore della sicurezza per il reato di lesioni colpose ai danni di un lavoratore caduto da un ponteggio nel corso della realizzazione della pavimentazione di un balcone privo di barriere protettive, per non avere sollecitato l'appaltatore alla messa a norma di tale ponteggio, pericoloso per carenze strutturali, eccessivo distanziamento dalla parete e carenza di interventi manutentivi).

La funzione di alta vigilanza che grava sul coordinatore per la sicurezza dei lavori, che si esplica prevalentemente mediante procedure e non poteri doveri di intervento immediato, riguarda la generale configurazione delle lavorazioni che comportino un rischio interferenziale, e non anche il puntuale controllo delle singole lavorazioni, demandato ad altre figure (datore di lavoro, dirigente, preposto), salvo l'obbligo di adeguare il piano di sicurezza in relazione all'evoluzione dei lavori e di sospendere, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato ed immediatamente percettibile, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti da parte delle imprese interessate (Sez. 4, n. [24915](#) del 10/06/2021, Paletti, Rv. 281489).

2.1. In linea con tali principi, a differenza di quanto sostenuto dal ricorrente, la Corte di merito ha riconosciuto la responsabilità del A.A. non solo in ragione della sua posizione di garanzia e della violazione della regola cautelare, ma ha compiutamente verificato la prevedibilità e l'evitabilità e la sussistenza del nesso causale tra la condotta ascrivibile al garante e l'evento dannoso.

In proposito, infatti, la Corte distrettuale ha illustrato in dettaglio le plurime carenze addebitabili al A.A., nella sua qualità di coordinatore per l'esecuzione dei lavori, e lo sviluppo causale della vicenda, evidenziando quanto segue:

a) la mancanza di progetto e l'omesso inserimento in modo specifico nel PSC della necessità di realizzare l'impalcato ligneo per consentire lo svolgimento in sicurezza dei lavori sul soffitto ad opera della Finiture Srl ;

b) il mancato divieto di lavorazioni per le altre ditte di lavorare in contemporanea sotto l'impalcato sino al completamento dei lavori al controsoffitto e l'effettiva segregazione dell'area in questione solo successivamente all'infortunio;



mancato riferimento all'esistenza dell'impalcato nei Pos;

- d) l'omessa previsione di un cronoprogramma coordinato dei lavori e la conseguente mancata comunicazione del medesimo alle ditte coinvolte nei lavori;
- e) la previsione solo in forma generica della realizzazione dell'impalcato nel PSC;
- f) la mancata informativa alle ditte interessate degli adeguamenti al PSC;
- g) la mancata verifica che tali indicazioni fossero riportate nei rispettivi POS affinché le varie ditte vi si adeguassero (verifica avente lo scopo proprio di accertare che di tali indicazioni precauzionali - di carattere procedurale e temporale/cronologico - le varie ditte operanti avessero consapevolezza e ne avessero compreso la portata, adeguando la propria attività - ovvero anche la tempistica di svolgimento - ad esse).

I giudici di merito hanno evidenziato l'incidenza eziologica della genericità del programma dei lavori previsto nel PSC e della mancanza di un cronoprogramma dettagliato delle singole lavorazioni nella verifica del sinistro. Se nel cronoprogramma dei lavori fosse stato espressamente indicata l'impossibilità dello smantellamento degli impianti ed il rifacimento dei nuovi sino a quando non erano completati i lavori sul soffitto, sarebbe stato logico attendersi che nessun dipendente delle ditte incaricate delle modifiche di tali impianti accedesse nella parte sottostante ed avesse necessità di rimuovere degli ostacoli per eseguire il proprio lavoro.

Costituisce un dato del tutto irrilevante che la Corte torinese, per completezza, abbia formulato anche ipotesi alternative in ordine all'andamento dei fatti, risultando comunque analizzate esaurientemente le ragioni dell'affermazione di responsabilità. In particolare, si è ritenuto logicamente che la mancata individuazione della causa del movimento dell'asse (deficit nella progettazione o nella realizzazione del piano ligneo/ponteggio oppure l'intervento di altre ditte in modo da renderlo instabile) non incidesse sull'ascrivibilità del fatto lesivo al A.A.. Il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, infatti, avrebbe dovuto in ogni caso fornire precise indicazioni sulle procedure precauzionali da adottare e verificare l'adeguamento a tale indicazioni del POS dell'impresa incaricata.

Nella sentenza impugnata si è specificato che il cantiere era alquanto disorganizzato e disordinato, attivato in un contesto di illegalità diffusa e che il rispetto delle plurime elementari incombenze assegnate al coordinatore per l'esecuzione dei lavori avrebbe impedito il verificarsi dell'evento.

Peraltro, le invocate disposizioni di divieto di accesso e l'apposizione di strutture ostative all'accesso non trovavano conferma nella documentazione agli atti.

3. Per le ragioni che precedono, il ricorso va rigettato.

Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali (art. 616 c.p.p.) nonché al rimborso delle spese sostenute dalla parte civile B.B. che, alla luce dell'impegno professionale e della complessità del presente giudizio, vanno liquidate in complessivi Euro tremila oltre I.V.A., C.P.A. e spese generali.



Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali nonchè alla rifusione delle spese sostenute dalla costituita parte civile B.B. che liquida in complessivi Euro tremila oltre accessori come per legge.

Così deciso in Roma, il 26 aprile 2023.

Depositato in Cancelleria il 14 settembre 2023

 Cerca

Menu

[Home](#)[Organizzazione](#)[I Working Papers di Olympus](#)[COVID-19 e sicurezza sul lavoro](#)[Approfondimenti, Guide alla lettura e Rassegne](#)[Modelli organizzativi e di gestione della sicurezza sul lavoro](#)[Salute e sicurezza degli operatori della sicurezza](#)[Newsletters](#)[Siti su igiene e sicurezza del lavoro](#)

Banche Dati

[Fonti normative](#)[Giurisprudenza](#)[Contrattazione Collettiva](#)[Interpelli](#)[Indice tematico Corte di Giustizia](#)[Doc. istituzionale/sindacale](#)[Rassegna bibliografica](#)[D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81](#)[Indici tematici](#)[CoReCo Marche Documentazione Istituzionale](#)[CoReCo Marche Documentazione Istituzionale \(Cronologico\)](#)

User Menu



Login Form

Nome utente



Password



☐ Ricordami

Accesso

[Password dimenticata?](#)

[Hai dimenticato il tuo nome utente?](#)





Cassazione Penale, Sez. 4, 17 gennaio 2025, n. 2023 - Valutazione del rischio investimento nelle attività di movimentazione delle balle di fieno mediante trattrice agricola e misure di tutela: la generica indicazione di non stare nei pressi della macchina

Dettagli

 Categoria: [Cassazione penale](#)

 Visite: 314

Cassazione Penale, Sez. 4, 17 gennaio 2025, n. 2023 - Valutazione del rischio investimento nelle attività di movimentazione delle balle di fieno mediante trattrice agricola e misure di tutela: la generica indicazione di non stare nei pressi della macchina è inadeguata

- [Macchina ed Attrezzatura di Lavoro](#)
- [Segnaletica di Sicurezza](#)
- [Valutazione dei Rischi](#)

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE



Composta da:

Dott. DOVERE Salvatore - Presidente

Dott. ARENA Maria Teresa - Relatore

Dott. RICCI Anna Luisa Angela - Consigliere

Dott. CIRESE Marina - Consigliere

Dott. LAURO Davide - Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

A.A. nato a C il (Omissis)

avverso la sentenza del 04/12/2023 della CORTE APPELLO di LECCE

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA TERESA ARENA;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUCA TAMPIERI che ha concluso chiedendo per l'annullamento con rinvio, relativamente al trattamento sanzionatorio, rigettando il ricorso nel resto.

E' presente l'avvocato GIUSEPPE PIETRO PAOLO PASSARELLI del Foro di TARANTO in difesa di A.A., il quale si riporta ai motivi di ricorso e ne chiede l'accoglimento.

Fatto

1. La Corte di appello di Lecce, in data 4 dicembre 2023, ha confermato la sentenza del Tribunale di Brindisi con la quale, il 19 ottobre 2020, A.A. è stato condannato in relazione al reato di cui all'art. 590 co. 1, 2 e 3 in relazione all'art. 583 co. 2.1 cod. pen.



1.1 Era stato contestato al A.A., nella qualità di legale rappresentante dell'azienda agricola ALFIOR, per colpa connessa alla violazione delle norme sulla disciplina in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro e, in specie, dell'art. 28 co. 2 [D.Lgs. 81/2008](#), per non avere provveduto alla valutazione del rischio specifico di investimento durante le attività di movimentazione delle balle di fieno mediante trattrice agricola, con operatore a terra, cagionato lesioni personali gravissime che determinavano una malattia insanabile ad A.T. il quale, investito dal mezzo in movimento subiva un grave trauma da schiacciamento alla gamba e al piede sinistro. In C l'8/10/2016.

1.2 La Corte territoriale ha disatteso le censure mosse con l'atto di gravame secondo cui il sinistro doveva ricondursi al comportamento abnorme del dipendente, assunto come conduttore di mezzi agricoli, adeguatamente formato, alla stregua di tutti i dipendenti dell'azienda, in ordine ai rischi e alle misure antinfortunistiche.

2. Avverso la sentenza è stato proposto ricorso nell'interesse di A.A. affidandolo a tre motivi.

2.1 Con il primo motivo si deduce violazione di legge ex art. 606 co. 1 lett. b) cod. proc. pen. per inosservanza o erronea applicazione degli artt. 40 e 590 cod. pen. e 20 e 28 del [D.Lgs. n. 81/2008](#) nonché vizio di motivazione.

Sia la Corte territoriale che il Tribunale hanno dato atto che il DVR prendeva in esame lo specifico rischio dell'operatore a terra rispetto alla trattrice agricola durante la movimentazione delle balle di fieno. I giudici di merito hanno, tuttavia, ritenuto inidonee le indicazioni fornite nel detto documento nella parte in cui si prescriveva l'obbligo di "verificare che nessuno si trovi nel raggio d'azione della trattrice e nella zona di possibile caduta delle balle". Per quanto riferibile ad ogni tipo di lavorazione con macchine operatrici, come ritenuto dalla Corte territoriale, è evidente che ove la prescrizione fosse stata osservata dai lavoratori coinvolti, il sinistro non si sarebbe verificato. Evidenzia la difesa che nella contestazione si ascrive al A.A. la violazione della lettera a) del comma 2 dell'art. 28 D.Lgs. n. 81/2008 che non sussiste dato che il DVR aveva espressamente valutato il rischio mentre l'imputato è stato condannato per una violazione diversa, cioè l'omessa indicazione nel DVR delle misure idonee a prevenire quel rischio, dunque, ai sensi della lett. b) dell'art. 28 citato. Il sinistro si sarebbe verificato solo a causa del comportamento negligente dei lavoratori che erano adeguatamente formati e avrebbero dovuto rispettare le basilari regole di cautela, ossia non sostare nell'area di azione di un mezzo meccanico ed accertarsi che nessuno fosse nelle immediate vicinanze del veicolo.

2.2 Con il secondo motivo si deduce la contraddittorietà della motivazione nella parte in cui si assume l'incompletezza del DVR sulla scorta del successivo adempimento da parte dell'imputato, delle prescrizioni imposte dallo SPISAL. Secondo la difesa si tratta di un  visamento della prova poiché nel DVR aggiornato non si prevedeva, come erroneamente ritenuto dai giudici di merito, "l'inserimento di birilli e nastri per distinguere le corsie dei

mezzi da quelle dei pedoni, la riformulazione della segnaletica orizzontale e verticale" ma, al contrario, che l'area di lavoro relativa alla movimentazione delle balle di fieno rimanesse interdetta da birilli e nastri segnalatori per impedire l'accesso a persone non addette alla movimentazione. Si tratta di accorgimenti che non rilevano nell'eziologia dell'evento, dato che se pure vi fossero stati birilli e segnalatori, il lavoratore infortunato, essendo addetto alla movimentazione delle balle, sarebbe stato legittimato a stazionare nella zona di intervento.

2.3 Con il terzo motivo si deduce la violazione di legge in punto di illegalità della pena comminata. Avendo il primo giudice riconosciuto le circostanze attenuanti generiche, la pena doveva essere irrogata nei limiti previsti dal reato base, ossia l'art. 590 co. 1 cod. pen.

3. All'udienza il P.G. ha concluso per l'annullamento con rinvio relativamente al trattamento sanzionatorio, rigettando il ricorso nel resto. Il difensore di fiducia dell'imputato ha insistito nell'accoglimento del ricorso.

Diritto

1. Il primo e il secondo motivo sono manifestamente infondati.

2. I punti salienti delle deduzioni difensive sono costituiti dalla valutazione espressa dal Tribunale prima e dalla Corte di appello poi, in termini di adeguatezza del DVR e la possibilità di configurare la condotta del lavoratore come eccentrica ed abnorme, come tale, da sola idonea a determinare l'evento.

Le obiezioni mosse sono state risolte dalle conformi sentenze di merito.

Ha ritenuto la Corte territoriale, recependo la ricostruzione operata dal Tribunale, che il piano di valutazione dei rischi predisposto dall'imputato fosse inidoneo ad assolvere agli oneri propri, poiché da una parte prendeva atto della esistenza del rischio specifico (l'abitudine "purtroppo diffusa" di lavorare nei pressi delle trattrici in movimento) ma dall'altro, prevedeva, per farvi fronte, "generici ed imprecisati accorgimenti fondamentali" consistenti nell'invito a "verificare che nessuno si trovi nel raggio d'azione della trattrice e nella zona di possibile caduta delle balle". Tali indicazioni sono state ritenute incongrue dalla Corte territoriale in quanto applicabili a ogni tipo di lavorazione, mancando un efficace piano operativo di coordinamento tra l'operatore alla guida del trattore e quello addetto allo scioglimento delle balle di fieno poi movimentato dal trattorista.

Coerentemente i giudici di secondo grado hanno ritenuto che l'inserimento postumo, avvenuto il 29.8.2017, in seguito alle prescrizioni impartite dallo SPISAL di B, di birilli e nastri segnalatori per distinguere le corsie dei mezzi da quelle dei pedoni, la riformulazione della segnaletica orizzontale e verticale e un registro per le verifiche giornaliere in ordine alla

manutenzione dei mezzi, costituivano misure comprovanti la possibilità di creare le condizioni ottimali per lo svolgimento in sicurezza della specifica attività lavorativa.

3. La Corte territoriale ha, altresì, escluso che il comportamento del lavoratore sia stato caratterizzato da abnormità, avendo costui operato nell'ambito di direttive ordinarie provenienti dal datore di lavoro non implementate dal rispetto di tutte le norme antinfortunistiche. Va ricordato che, in tema di infortuni sul lavoro, non vale a escludere la responsabilità del datore di lavoro il comportamento negligente del lavoratore infortunato che abbia dato occasione all'evento, quando questo sia da ricondurre comunque all'insufficienza di quelle cautele che, ove adottate, sarebbero valse a neutralizzare proprio il rischio derivante dal richiamato comportamento imprudente (Sez. 4, n. [7364](#) del 14/01/2014, Scarselli, Rv. 259321).

Sì è precisato, altresì, che, in tema di infortuni sul lavoro, perché possa ritenersi che il comportamento negligente, imprudente e imperito del lavoratore, pur tenuto in esplicazione delle mansioni allo stesso affidate, costituisca concretizzazione di un "rischio eccentrico", con esclusione della responsabilità del garante, è necessario che questi abbia posto in essere anche le cautele che sono finalizzate proprio alla disciplina e governo del rischio di comportamento imprudente, così che, solo in questo caso, l'evento verificatosi potrà essere ricondotto alla negligenza del lavoratore, piuttosto che al comportamento del garante (Sez. 4, n. [27871](#) del 20/03/2019, Simeone, Rv. 276242).

Non è configurabile, in altri termini, la responsabilità ovvero la corresponsabilità del lavoratore per l'infortunio occorsogli quando il sistema della sicurezza approntato presenti, come nel caso in esame, evidenti criticità, atteso che le disposizioni antinfortunistiche perseguono il fine di tutelare il lavoratore anche dagli infortuni derivanti da sua colpa, dovendo il datore di lavoro dominare ed evitare l'instaurarsi da parte degli stessi destinatari delle direttive di sicurezza di prassi di lavoro non corrette e, per tale ragione, foriere di pericoli (Sez. 4, n. [22813](#) del 21/4/2015, Palazzolo, Rv. 263497).

4. La sentenza impugnata si è posta nel solco dei principi sanciti da questa Corte. I giudici di merito, infatti, nelle due sentenze conformi hanno ritenuto che le esortazioni a "verificare che nessuno si trovi nel raggio di azione della trattrice" contenute nel DVR fossero del tutto incongrue rispetto al rischio del verificarsi di sinistri come quello effettivamente occorso. A dimostrazione della inidoneità di tale previsione è stato evidenziato che il A.A., ottemperando alle prescrizioni impartitegli dopo l'incidente occorso al dipendente, avesse inserito nel documento oltre che un registro per le verifiche giornaliere circa la corretta manutenzione dei mezzi (anche per l'eventuale malfunzionamento del "cicalino" al quale fa riferimento la difesa) la delimitazione con birilli e nastri segnalatori idonei a distinguere le corsie dei mezzi da quelle dei pedoni.



Si rinviene nella sentenza impugnata il travisamento della prova dedotto con il secondo vo. Assume la difesa che nel documento di valutazione dei rischi aggiornato non si

prevede, come erroneamente sostenuto dalla Corte territoriale, "l'inserimento di birilli e nastri segnalatori per distinguere le corsie dei mezzi da quelle dei pedoni" ma che "l'area di lavoro interna all'azienda durante le fasi di carico e scarico che avvengono con l'utilizzo del mezzo meccanico viene interdetta da birilli e nastri segnalatori al fine di prevenire accessi involontari da parte del personale sia interno che esterno all'azienda".

In proposito va rammentato, quanto al dedotto travisamento della prova che, questa Corte, con orientamento consolidato, ritiene che, in presenza di una c.d. "doppia conforme", ovvero di una doppia pronuncia di eguale segno, il vizio di travisamento della prova può essere rilevato in sede di legittimità solo nel caso in cui il ricorrente rappresenti, con specifica deduzione, che l'argomento asseritamente travisato è stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione nella motivazione del provvedimento di secondo grado (Sez. 4, n. 4060 del 12/12/2013 dep. 2014, Capuzzi ed altro, Rv. 258438; Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016 dep. 2017, La Gumina ed altro, Rv. 269217).

Nel caso di specie, al contrario, la Corte di appello ha riesaminato e valorizzato lo stesso compendio probatorio già sottoposto al vaglio del Tribunale e, dopo avere preso atto delle censure proposte, è giunta alla medesima conclusione in termini di sussistenza della responsabilità dell'imputato che si è limitato a reiterare le doglianze già disattese con motivazione non manifestamente illogica dalla Corte territoriale e riproporre una diversa lettura delle risultanze probatorie acquisite, fondata su mere congetture, senza documentare nei modi di rito eventuali travisamenti degli elementi probatori valorizzati.

Né, d'altra parte, l'argomento speso dalla difesa si risolve nella deduzione di un argomento idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio sì da rendere illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa dell'elemento che si assume frainteso o ignorato (Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, S., Rv. 277758).

5. Del tutto privo di pregio l'argomento secondo cui all'imputato sarebbe stato contestato il reato di cui all'art. 28 comma 2 lett. a) mentre lo stesso sarebbe stato condannato per il reato di cui alla lett. b) dell'art. citato.

Dalla lettura dell'imputazione elevata nei confronti dell'imputato si evince che allo stesso era stato contestato l'art. 28 comma 2 "per non avere provveduto alla valutazione del rischio specifico di investimento durante l'attività di movimentazione delle balle di fieno destinate alla macinatura mediante trattrice agricola con contemporanea presenza di operatore a terra". La norma in esame prevede alla lett. a) l'obbligo del datore di lavoro di predisporre "una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa. La scelta dei criteri è rimessa al datore di lavoro che vi provvede con criteri di semplicità, brevità e comprensibilità in modo da garantirne la completezza e l'idoneità quale strumento operativo pianificazione degli interventi aziendali e di prevenzione". Alla lettera b) la norma sopra citata prevede "l'indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei



dispositivi di protezione individuali adottati a seguito della valutazione di cui all'art. 17 comma 1 lettera a)".

All'imputato era stato addebitato di avere omesso di fornire ai dipendenti strumenti adeguati ad evitare il rischio di investimento per i lavoratori a terra mentre la macchina trattrice era in movimento, se non la generica indicazione di non stazionarvi nei pressi. Tale generica previsione è stata ritenuta inadeguata e, comunque, fronteggiabile con misure diverse, quali quelle adottate dopo l'intervento dello SPISAL, con l'approntamento di strumenti atti a delineare le zone in cui la trattrice operava (birilli e fettucce) impedendo l'accesso alla zona "pericolosa" nonché la manutenzione giornaliera del mezzo (anche al fine di verificare l'effettivo funzionamento della strumentazione sonora atta ad allertare chi si trova in zona prossima della circostanza che il mezzo è in movimento).

Il fatto che il rischio connesso al macchinario fosse stato, sia pure con le modalità generiche di cui si è detto, previsto nel DVR, non fa che comprovare la consapevolezza dell'imputato dell'esistenza del rischio stesso; mentre la circostanza che di tale rischio fosse stata data informazione ai lavoratori non è sufficiente a sollevare il datore di lavoro dalle responsabilità per omissione derivanti dalla mancata predisposizione di sistemi di sicurezza che evitassero l'avvicinamento alla trattrice in movimento.

6. Non manifestamente infondato è il terzo motivo di ricorso. Ed invero il ricorrente evidenzia la illegalità della pena comminata. Avendo, infatti, il primo giudice riconosciuto all'imputato le circostanze attenuanti generiche, la pena doveva essere ricondotta ai limiti edittali previsti dall'art. 590, co. 1, cod. pen. (fino a 309 euro di multa). Al contrario la pena irrogata è stata determinata, illegalmente, in misura pari a 900,00 euro di multa, peraltro, già ridotta per la scelta del rito abbreviato.

7. Non essendo tutti i motivi sopra illustrati manifestamente infondati e non configurandosi, alla luce delle pronunce di merito, l'evidenza della prova che consentirebbe l'adozione di una decisione liberatoria ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., questo Collegio non può che prendere atto dell'intervenuta prescrizione del reato e pertanto annullare senza rinvio la sentenza impugnata per l'estinzione del reato. Pur riscontrata ex actis la presenza di un periodo di sospensione della prescrizione pari a 49 giorni, la prescrizione è maturata alla data del 27 maggio 2024.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione.



deciso il 7 novembre 2024.

Depositato in Cancelleria il 17 gennaio 2025.

 Cerca

Menu

[Home](#)

[Organizzazione](#)

[I Working Papers di Olympus](#)

[COVID-19 e sicurezza sul lavoro](#)

[Approfondimenti, Guide alla lettura e Rassegne](#)

[Modelli organizzativi e di gestione della sicurezza sul lavoro](#)

[Salute e sicurezza degli operatori della sicurezza](#)

[Newsletters](#)

[Siti su igiene e sicurezza del lavoro](#)

Banche Dati

[Fonti normative](#)

[Giurisprudenza](#)

[Contrattazione Collettiva](#)

[Interpelli](#)

[Indice tematico Corte di Giustizia](#)

[Doc. istituzionale/sindacale](#)

[Rassegna bibliografica](#)

[D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81](#)

[Indici tematici](#)

[CoReCo Marche Documentazione Istituzionale](#)

[CoReCo Marche Documentazione Istituzionale \(Cronologico\)](#)

User Menu



Nome utente



Password



☐ Ricordami

Accesso

[Password dimenticata?](#)

[Hai dimenticato il tuo nome utente?](#)



Corte di Cassazione Sezione Lavoro civile

Sentenza n. 43553 27 dicembre 2024

Presidente Dott. LEONE Margherita Maria

Relatore: Dott. CINQUE Guglielmo

Data udienza: 27 dicembre 2024

Depositato in Cancelleria il 27 dicembre 2024

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO CIVILE

Composta da:

dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LEONE Margherita Maria - Presidente

Dott. RIVERSO Roberto - Consigliere

Dott. PONTERIO Carla - Consigliere

Dott. CINQUE Guglielmo - Rel. Consigliere

Dott. AMENDOLA Fabrizio - Consigliere

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 26899-2022 proposto da:

A.A., domiciliato in ROMA, ****, presso la ****, rappresentato e difeso dall'avvocato GIULIANA QUATTROMINI;

- ricorrente -

contro

**** Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, ****, presso la ****, rappresentata e difesa dall'avvocato GIUSEPPE FERRARO;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 3494/2022 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 26/09/2022 R.G.N. 425/2022;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/11/2024 dal Consigliere Dott. GUGLIELMO CINQUE.

FATTO

1. Con nota del 28.8.2019 la **** Spa contestava al dipendente A.A., assunto il 16.5.2011, il seguente addebito: "Egr. ing. A.A., riceviamo sua missiva, a seguito della ns. lettera del 29.07.2019 che la sollevava dall'incarico di tecnico di cantiere, per la scuola (Omissis), unico compito fuori sede affidatole, dove Ella ribadisce la volontà di recedere dall'incarico di RSPP, questa volta, però, con diversa motivazione: PER LA MANIFESTA INCOMPATIBILITA' CON LO STESSO DATORE DI LAVORO, mentre, in un primo momento, cioè in data 29.07.2019, imputava tale rinuncia alla inconciliabilità con altre mansioni affidategli.

La gravità di tale affermazione, spesa a cuor leggero e senza alcun precedente che facesse presumere tale profondo e definitivo disagio da parte sua, inconciliabile con un normale rapporto di lavoro, determina un profondo solco nel rapporto fiduciario che sempre deve esistere tra datore di lavoro e lavoratore con la conseguente necessità di immediato chiarimento al fine di esercitare le concludenti azioni tese a risolvere la problematica di cui soffre il dipendente nei confronti del Datore di lavoro e ciò per rendere, se possibile, il rapporto di lavoro proficuo, ovvero recedere dallo stesso, evitando inutili defatiganti ed improduttive stasi, stante anche la grave, attuale situazione di difficoltà economica nella quale si trova l'impresa che ha perso il 70% del proprio fatturato, soffrendo non poco nella ricerca di ripianare i propri conti economici e trovare nuove commesse di lavoro.

Pertanto, l'impresa:

1. Nel contestare tale grave mancanza nei confronti del datore di lavoro, (ritenuto dal lavoratore MANIFESTAMENTE incompatibile con sé stesso dipendente); 2. nel contestare le gravi intemperanze verbali, manifestate in ufficio, nei confronti di alcuni suoi colleghi in data 26.7.2019, Ingg. B.B. e C.C.; 3 nel contestare l'arbitrio dell'assenza ingiustificata dal posto di lavoro in data 30.7.2019, le concede 5 giorni per fornire le proprie considerazioni e/o giustificazioni in ordine ai fatti contestati, accoglie sin d'ora l'eventuale richiesta di un'eventuale esposizione verbale delle proprie considerazioni, riservandosi, in ogni caso, ogni più ampia facoltà di legge: Il datore di lavoro, inoltre, prende atto della sua rinuncia al ruolo di RSPP (...)"
2. All'esito delle giustificazioni, la società intimava, in data 7.9.2019, licenziamento per giusta causa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2119 cc, con effetto immediato e senza preavviso, per i fatti oggetto della contestazione.
3. Impugnato il recesso, l'adito Tribunale di Nola, con ordinanza del 19.11.2020, dichiarava l'illegittimità del licenziamento e ordinava alla società di reintegrare lo A.A. nel posto di lavoro e a pagargli le retribuzioni dal licenziamento alla reintegra; il medesimo Tribunale rigettava anche l'opposizione ex lege n. 92 del 2012 presentata dalla **** Spa.
4. La Corte di appello di Napoli, con la sentenza n. 3494/2022, in riforma della reclamata pronuncia, rigettava invece la originaria impugnativa del licenziamento.
5. I giudici di seconde cure rilevavano che: a) non era condivisibile l'assunto del primo giudice secondo cui lo A.A. sarebbe stato licenziato non perché si era rifiutato di adempiere ad una prestazione richiesta dal datore di lavoro, ma per un sorta di permalosità di quest'ultimo con il quale il dipendente si era dichiarato incompatibile; b) dall'analisi della contestazione si desumeva che lo stesso aveva ad oggetto non una frase irriverente in sé, bensì il rifiuto ad adempiere ad una disposizione aziendale e, quindi, una grave insubordinazione; c) in tale contesto era del tutto irrilevante l'eventuale mancata affissione del codice disciplinare; d) non vi era alcuna discrasia tra contestazione e licenziamento essendo quest'ultimo stato esplicitato in relazione alla fattispecie della insubordinazione; e) il recesso, disposto ad un mese dai fatti e dopo una contestazione immediata, era da considerarsi tempestivo.
6. Avverso la sentenza di secondo grado A.A. proponeva ricorso per cassazione affidato a tre motivi cui resisteva con controricorso la **** Spa.
7. Le parti depositavano memorie.
8. Il Collegio si riservava il deposito dell'ordinanza nei termini di legge ex art. 380 bis 1 cpc.

DIRITTO

1. I motivi possono essere così sintetizzati.
2. Con il primo motivo si denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 16 co. 1 lett. e) del D.Lgs. n. 81/2008, nonché degli artt. 2106 e 2119 cc e degli artt. 1 e 3 legge n. 604/66, il tutto in elazione all'art. 360 co. 1 n. 3 cpc, per avere la Corte territoriale, erroneamente, da un lato ritenuto che la rinuncia all'incarico di RSPP integrasse una insubordinazione tanto grave da ledere irrimediabilmente il rapporto fiduciario, in quanto si trattava di una delega del datore di lavoro la cui accettazione non era obbligatoria e, dall'altro, per avere qualificato come irraguardosa e insubordinata la ragione posta a base della rinuncia ("manifesta incompatibilità con lo stesso datore di lavoro").
3. Con il secondo motivo si censura la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2106 e 2119 cc, degli artt. 1 e 3 legge n. 604/66, nonché dell'art. 9 CCNL Industria Metalmeccanici, il tutto in relazione all'art. 360 co. 1 n. 3 cpc. Si deduce, in via gradata, che quand'anche fosse ravvisabile una condotta di insubordinazione, la stessa andava qualificata come lieve, punita dall'art. 9 lett. a) Sez. IV Titolo VII CCNL Industria metalmeccanici, con sanzione conservativa.
4. Con il terzo motivo si obietta la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1362, 1363, 1366 e 1369 cc nonché dell'art. 7 St. lav., in relazione all'art. 360 co. 1 n. 3 cpc, per avere erroneamente la Corte distrettuale interpretato la lettera di contestazione come sostanzialmente intesa ad addebitare ad esso ricorrente anche una insubordinazione.
5. Preliminarmente, deve darsi atto che l'oggetto del giudizio è limitato solo alla prima condotta contestata nell'addebito disciplinare, essendo state le altre due condotte (gravi intemperanze verbali, manifestate in ufficio in data 26.7.2019, nei confronti di due colleghi e assenza ingiustificata dal posto di lavoro il 30.7.2019), oggetto di incolpazione, ritenute dalla Corte di appello, "secondarie" e per questo non esaminate e, conseguentemente, non oggetto di impugnazione.
6. Per ragioni di pregiudizialità logico-giuridica, deve essere scrutinato dapprima il terzo motivo.
7. Esso non è meritevole di accoglimento.
8. L'assunto della Corte territoriale, secondo cui all'odierno ricorrente non era stata contestata la frase irriverente in sé ma il rifiuto di adempiere ad una disposizione aziendale e, quindi, una tipica condotta di insubordinazione, rappresenta una interpretazione di un atto di autonomia privata che costituisce un'attività riservata al giudice di merito, ed è censurabile in sede di legittimità soltanto per violazione dei criteri legali di ermeneutica contrattuale ovvero per vizi di motivazione, qualora la

stessa risulti contraria a logica o incongrua, cioè tale da non consentire il controllo del procedimento logico seguito per giungere alla decisione; ai fini della censura di violazione dei canoni ermeneutici, non è peraltro sufficiente l'astratto riferimento alle regole legali di interpretazione, ma è necessaria la specificazione dei canoni in concreto violati, con la precisazione del modo e delle considerazioni attraverso i quali il giudice se ne è discostato, nonché, in ossequio al principio di specificità ed autosufficienza del ricorso, con la trascrizione del testo integrale della regolamentazione pattizia del rapporto o della parte in contestazione, ancorché la sentenza abbia fatto ad essa riferimento, riproducendone solo in parte il contenuto, qualora ciò non consenta una sicura ricostruzione del diverso significato che ad essa il ricorrente pretenda di attribuire;

la denuncia del vizio di motivazione dev'essere invece effettuata mediante la precisa indicazione delle lacune argomentative, ovvero delle illogicità consistenti nell'attribuzione agli elementi di giudizio di un significato estraneo al senso comune, oppure con l'indicazione dei punti inficiati da mancanza di coerenza logica, e cioè connotati da un'assoluta incompatibilità razionale degli argomenti, sempre che questi vizi emergano appunto dal ragionamento logico svolto dal giudice di merito, quale risulta dalla sentenza. In ogni caso, per sottrarsi al sindacato di legittimità, non è necessario che quella data dal giudice sia l'unica interpretazione possibile, o la migliore in astratto, sicché, quando di una clausola siano possibili due o più interpretazioni, non è consentito alla parte, che aveva proposto l'interpretazione disattesa dal giudice, dolersi in sede di legittimità del fatto che ne è stata privilegiata un'altra (Cass. n. 4178/2007; Cass. n. 19044/2010).

9. Nella fattispecie in esame, le doglianze sono incentrate sul fatto che in nessun punto della lettera di contestazione si parlava di insubordinazione o se ne adoperavano sinonimi o si sosteneva che il lavoratore non avrebbe potuto rinunciare all'incarico di RSPP e che, quindi, la interpretazione fornita dalla Corte di appello era stata adottata in violazione dell'art. 1362 cod. civ. non avendo tenuto conto del senso letterale delle parole e del suo carattere prioritario rispetto agli altri criteri ermeneutici.

10. La critica non è condivisibile perché la Corte territoriale, quale premessa in diritto, ha sottolineato che il concetto di insubordinazione, che si è consolidato nei precedenti di legittimità, è costituito dal rifiuto del dipendente di adempimento delle disposizioni dei superiori e ricomprende qualsiasi comportamento atto a pregiudicare l'esecuzione ed il corretto svolgimento delle suddette disposizioni nel quadro dell'organizzazione aziendale.

11. La stessa Corte, attraverso un accertamento di fatto adottato con una motivazione esente dai vizi di cui all'art. 360 co. 1 n. 5 cpc nuova formulazione ratione temporis applicabile, ha poi considerato il rifiuto del lavoratore ad assumere l'incarico di RSPP, oggetto della contestazione disciplinare, quale atto di insubordinazione.

12. Ne consegue che la esegesi della contestazione disciplinare da parte dei giudici di seconde cure è del tutto plausibile rispetto al tenore letterale della contestazione stessa e non è certamente in contrasto con i canoni esegetici di cui agli artt. 1362 e ss. cod. civ. 13.

Venendo allo scrutinio delle altre doglianze, il primo motivo presenta profili di inammissibilità e di infondatezza.

14. È inammissibile perché la questione della delega ex art. 16 co. 1 lett. e) D.Lgs. n. 81/2008, come prospettata nell'articolazione della censura, non è stata esaminata dalla Corte territoriale e non è stato specificato il "come", il "dove" ed il "quando" essa sia stata sottoposta ai giudici del merito negli esatti termini con cui è stata esposta in sede di legittimità.

15. In tema di ricorso per cassazione, infatti, qualora siano prospettate questioni di cui non vi è cenno nella sentenza impugnata, il ricorrente deve, a pena di inammissibilità della censura, non solo allegarne l'avvenuta loro deduzione dinanzi al giudice di merito, ma anche, in virtù del principio di autosufficienza, indicare in quale specifico atto del grado precedente ciò sia avvenuto, giacché i motivi di ricorso devono investire questioni già comprese nel "thema decidendum" del giudizio di appello, essendo preclusa alle parti, in sede di legittimità, la prospettazione di questioni o temi di contestazione nuovi, non trattati nella fase di merito e non rilevabili di ufficio (Cass. n. 18018/24; Cass. n. 20694/2018).

16. È, invece, il motivo infondato relativamente alle tematiche in diritto concernenti l'art. 16 del D.Lgs. n. 81/2008.

17. L'art. 32 del D.Lgs. n. 81/2008 non prevede espressamente ed unicamente l'istituto della delega per la individuazione del responsabile dei servizi di prevenzione e protezione da parte del datore di lavoro.

18. La giurisprudenza di legittimità, consolidatasi in materia penale, ha infatti specificato che la mera designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione non costituisce una delega di funzioni e non è dunque sufficiente a sollevare il datore di lavoro ed i dirigenti dalle rispettive responsabilità in tema di violazione degli obblighi dettati per la prevenzione degli infortuni sul lavoro (Cass. pen. Sez. 4 n. 24958/2017). Invero, in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, gli obblighi di vigilanza e di controllo gravanti sul datore di lavoro, non vengono meno con la nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, il quale ha una funzione di ausilio diretta a supportare e non a sostituire il datore di lavoro nell'individuazione dei fattori di rischio nella lavorazione, nella scelta delle procedure di sicurezza e nelle pratiche di informazione e di formazione dei dipendenti (Cass. pen. Sez. 4 n. 50605/2013).

19. È vero che la individuazione del RSPP potrebbe avvenire anche attraverso l'istituto della delega (sebbene la posizione di garanzia del datore di lavoro non viene meno, cfr. da ultimo Cass. pen. Sez. 4 n. 41172/2024 secondo cui "Le posizioni di garanzia relative ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b), d)

ed e), gravano altresì su colui il quale, pur sprovvisto di regolare investitura, eserciti in concreto i poteri giuridici riferiti a ciascuno dei soggetti ivi definiti"; disposizione che, attraverso l'utilizzo del termine "altresì", deve interpretarsi nel senso che le responsabilità del soggetto investito di fatto di determinate funzione datoriali non escludono la responsabilità del datore medesimo in ordine agli obblighi sullo stesso gravanti in relazione alla normativa antinfortunistica"), ma nel caso de quo non risulta assolutamente il conferimento dell'incarico allo A.A. attraverso una delega formale, bensì soltanto a mezzo di una designazione endo-aziendale ad un dipendente della società, peraltro dopo averlo sollevato da altre mansioni, il quale si è rifiutato comunque di assolverlo.

20. La dedotta violazione dell'art. 16 D.Lgs. n. 81/2008, per la asserita insussistenza di un obbligo ad accettare la delega, non è, pertanto, configurabile perché la relativa problematica non è conferente al caso in esame.

21. Anche il secondo motivo è infondato.

22. Il ricorrente ritiene che, se anche si fosse voluta ravvisare a suo carico una qualche insubordinazione, la stessa andava qualificata come lieve e, in quanto tale, punita dall'art. 9 lett. a) Sez. IV Titolo VII CCNL Industria Metalmeccanica, con sanzione conservativa.

23. Questo Collegio ritiene corretta la statuizione della impugnata sentenza, che ha ritenuto grave la forma di insubordinazione addebitata in quanto certamente idonea a ledere il rapporto di fiducia che deve sussistere tra le parti, perché effettivamente il rifiuto del dipendente ad assumere l'incarico conferitogli, dopo che vi era stata una precedente opposizione per la dedotta inconciliabilità con altre mansioni affidategli, risolta dall'azienda, è assolutamente generico ed immotivato ("manifesta incompatibilità con lo stesso datore di lavoro") non consentendo, quindi, un controllo sulla legittimità del comportamento del lavoratore e delle effettive ragioni del rifiuto.

24. Il rifiuto di adempiere alla propria prestazione, ex art. 1460 cod. civ., infatti, può essere giustificato solo se l'altra parte sia totalmente inadempiente ma, per operare tale valutazione, occorre una chiara e precisa esplicitazione dell'intera situazione, in ordine al rifiuto stesso, che non è certamente ravvisabile nella mera locuzione "manifesta incompatibilità con lo stesso datore di lavoro".

25. Alla stregua di quanto esposto, il ricorso deve essere rigettato.

26. Al rigetto segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che si liquidano come da dispositivo, con distrazione in favore dei Difensori del controricorrente.

27. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115/02, nel testo risultante dalla legge 24.12.2012 n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti processuali, sempre come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio che liquida in Euro 4.500,00 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 7 novembre 2024.

Depositato in Cancelleria il 27 dicembre 2024.

“SicuriInsieme - La sicurezza è tra le nostre mani”

Relazione finale

Progetto

“SicuriInsieme - La sicurezza è tra le nostre mani”



Edizione 2024

Relazione predisposta
dal coordinatore della Rete
Prof. Giuseppe SARDO

Giuseppe Sardo

“Sicurlnsieme - La sicurezza è tra le nostre mani”

Premessa

Il presente documento si suddivide in tre sezioni:

- rendicontazione economica;
- relazione delle attività svolte;
- spunti di riflessione per il prossimo progetto.

Rendicontazione economica

Importo preventivato del progetto	Importo speso per il progetto
17.200 €	16.313,87 €

Parte finanziatrice	Importo previsto	Importo speso
Confindustria Veneto Est	5.000,00 €	4.366,59 €
INAIL Direzione Territoriale Treviso-Belluno	6.000,00 €	5.775,10 €
SiRVeSS Rete di Scuole della provincia di Treviso	4.200,00 €	4.189,00 €
ULSS2 Marca Trevigiana - SPISAL	2.000,00 €	1.983,18 €

Dettaglio delle spese sostenute

Tipologia spesa	Descrizione	Importo (IVA compresa)	Fornitore	Sostenute da
Mensa	55 pasti	618,75 €	Ristorazione Ottavian	Confindustria Veneto Est
Gadget	130 gilet con stampa	697,84 €	IC&m	
Formazione	16 h docenze modulo “comunicazione efficace e positiva”	3.050,00 €	Unis&f	
Testimonianze	1 testimonianza aziendale	0,00 €	Ing. Angela Giorgio	
Formazione	Corso antincendio “Livello 3” (ex rischio alto)	3.178,00 €	Comando dei Vigili del Fuoco di Treviso	INAIL con finanziamento versato all'Istituto capofila della Rete di Scuole della provincia di Treviso
Certificazione	Idoneità tecniche	1.508,00 €	Comando dei Vigili del Fuoco di Treviso	
Materiali	12 estintori per esercitazioni pratiche	292,80 €	Lavi Trevigiana	
Materiali	25 estintori per esami di idoneità tecnica	628,30 €	Lavi Trevigiana	
Materiali	4 bombole GPL per esercitazioni e per esami di idoneità tecnica	168,00 € 42,00 € a bombola	Piovesan Combustibili	

“SicurlInsieme - La sicurezza è tra le nostre mani”

Tipologia spesa	Descrizione	Importo (IVA compresa)	Fornitore	Sostenute da
Formazione	Corso antincendio “Livello 2” (ex rischio medio)	830,00 €	SiRVeSS Rete di Scuole della provincia di Treviso	SiRVeSS Rete di Scuole della provincia di Treviso
Certificazione	Idoneità tecniche	1.044,00 €	Comando dei Vigili del Fuoco di Treviso	
Supporto	Supporto Logistico corso Antincendio	320,00 €	SiRVeSS Rete di Scuole della provincia di Treviso	
Tutoraggio	57 ore di tutoraggio	1.995,00 €	SiRVeSS Rete di Scuole della provincia di Treviso	
Formazione	Corso di primo soccorso	1.200,00 €	SiRVeSS Rete di Scuole della provincia di Treviso	ULSS2 Marca Trevigiana - SPISAL
Supporto	Supporto organizzazione corso	175,00 €	SiRVeSS Rete di Scuole della provincia di Treviso	
Materiali	8 Estintori per esercitazioni	213,50 €	Lavi Trevigiana	
Materiali	Noleggio furgone per trasporto materiali per esercitazioni antincendio	114,68 €	AUTOSYSTEM SOCIETA' DI SERVIZI	
Tutoraggio	Tutor corso di primo soccorso	280,00 € 8 ore a 35,00 € all'ora	SiRVeSS Rete di Scuole della provincia di Treviso	

“Sicurlnsieme - La sicurezza è tra le nostre mani”

Relazione delle attività svolte

Chi ha ideato il progetto

- Confindustria Veneto Est – Area Metropolitana Venezia Padova Rovigo Treviso
- INAIL - Direzione Territoriale di Treviso – Belluno
- Provincia di Treviso
- SIRVeSS Rete di scuole della provincia di Treviso, - Istituto capofila I.T.I.S. Max Planck
- Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto – Ufficio VI – Ambito Territoriale di Treviso
- ULSS2 Marca Trevigiana - SPISAL

I numeri e i dati del progetto

Sede utilizzata per le attività: locali della provincia di Treviso e parco di Sant’Artemio

Date attività: 23, 24, 25, 26 e 27 settembre 2024

N° Istituti coinvolti	N° Istituti che hanno partecipato
38 Scuole secondarie di II grado aderenti alla Rete	14

N° Studenti potenzialmente coinvolti	N° Studenti che hanno partecipato
94 iscritti per l'a.s. 2024/2025 al quarto anno	82 iscritti per l'a.s. 2024/2025 al quarto anno
Gruppo A previsti in 30	Gruppo A hanno partecipato in 26
Gruppo B previsti in 24	Gruppo B hanno partecipato in 20
Gruppo C previsti in 20	Gruppo C hanno partecipato in 16
Gruppo D previsti in 20	Gruppo D hanno partecipato in 20

Istituti che hanno partecipato

1. ITSET “Arturo Martini” di Castelfranco Veneto
2. ISS “Carlo Rosselli” di Castelfranco Veneto
3. ISS “G. B. Cerletti” di Conegliano Veneto
4. Istituto Superiore “Antonio Scarpa” di Motta di Livenza/Oderzo
5. ISIS “Sansovino Obici” di Oderzo
6. Liceo Ginnasio Statale “Antonio Canova” di Treviso
7. ISS “Giorgi Fermi” di Treviso
8. IIS “Andrea Palladio” di Treviso
9. IIS “Fabio Besta” di Treviso
10. Istituto “Max Planck” di Villorba
11. IPSSEO “Alfredo Beltrame” di Vittorio Veneto
12. Liceo “Marcantonio Flaminio” di Vittorio Veneto
13. IPPSEO “Massimo Alberini” di Vittorio Veneto
14. Liceo Artistico Statale “Bruno Munari” di Vittorio Veneto

“SicurlInsieme - La sicurezza è tra le nostre mani”

Esito Impegno delle parti

Le parti si sono impegnate nel progetto come indicato nella tabella seguente:

Parte	Descrizione attività	Esito
Confindustria Veneto Est	finanziare i corsi “Comunicazione efficace” che vedranno coinvolti tutti i gruppi di studenti;	Positivo
	finanziare acquisto di gadget da consegnare agli studenti, ai formatori e ai tutor;	Positivo
	finanziare i pasti per gli studenti, i tutor e i formatori impegnati nel corso Antincendio “Livello 3” (ex rischio alto);	Positivo
	supportare il progetto.	Positivo
INAIL Direzione Territoriale Treviso-Belluno	finanziare un corso Antincendio “Livello 3” (ex rischio alto) con rilascio di idoneità tecnica.	Positivo
Provincia di Treviso	mettere a disposizione a titolo gratuito gli spazi per realizzare le attività formative e di addestramento (auditorium, sala consiliare, parco di via Cal di Breda,...);	Positivo
	predisporre la grafica e la stampa di attestati e di materiale formativo/informativo;	Positivo
	coordinare l'ufficio stampa;	Positivo
	supportare il progetto.	Positivo
SiRVeSS Rete di Scuole della provincia di Treviso	finanziare un corso Antincendio “Livello 2” (ex rischio medio) con rilascio di idoneità tecnica;	Positivo
	finanziare i costi del noleggio dei dispositivi antincendio utili alle esercitazioni pratiche antincendio;	Positivo
	finanziare attività di tutoraggio;	Positivo
	fornire supporto logistico e tutoraggio ai gruppi di studenti.	Positivo
	coordinare il progetto;	Positivo
	coinvolgere gli Istituti Scolastici di II grado della provincia di Treviso;	Positivo
	supportare gli Istituti nell'individuazione degli studenti partecipanti al progetto;	Positivo
	predisporre le informative per il trattamento dei dati di fornitori e partecipanti e la relativa modulistica per il consenso del trattamento dei dati.	Positivo
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto – Ufficio VI – Ambito Territoriale di Treviso	sostenere la campagna di comunicazione del progetto alle Scuole;	Positivo
	sostenere la campagna di disseminazione dei risultati raggiunti;	Positivo
	supportare il progetto.	Positivo

“SicurlInsieme - La sicurezza è tra le nostre mani”

Parte	Descrizione attività	Esito
ULSS2 Marca Trevigiana - SPISAL	finanziare un corso di Primo Soccorso;	Positivo
	finanziare i costi del noleggio dei dispositivi antincendio utili alle esercitazioni pratiche antincendio.	Positivo
	- mettere a disposizione a titolo gratuito i tecnici per le attività formative: - cenni di normativa 81/08 e campo di applicazione; - sistema di gestione e team working; - utilizzo dei DPI (teoria ed esercitazioni su utilizzo); - gli scenari di rischio – valutazione pericoli/rischi e dei DPI connessi; - gli infortuni sul lavoro (Studi caso e role playing);	Positivo
	supportare il progetto.	Positivo

Gruppi e attività

Gli studenti sono stati organizzati in **4 gruppi** (moduli formativi) e sono stati coinvolti in attività organizzate in parallelo. Ogni gruppo ha avuto un focus tematico specifico.

Gruppo	N° studenti coinvolti	Focus tematico	Note
A	Che hanno partecipato: 26 Potenzialmente iscritti: 30	Gestione delle emergenze con particolare attenzione al rischio incendio.	A conclusione del percorso (corso antincendio Livello 3 - ex rischio alto), gli studenti hanno sostenuto l'esame di idoneità tecnica presso il Comando dei Vigili del Fuoco di Treviso, entrando a pieno titolo nelle squadre di emergenza del proprio Istituto.
B	Che hanno partecipato: 20 Potenzialmente iscritti: 24	Gestione delle emergenze con particolare attenzione al rischio incendio, comunicazione efficace	A conclusione del percorso (corso antincendio Livello 2 - ex rischio medio), gli studenti hanno sostenuto l'esame di idoneità tecnica presso il Comando dei Vigili del Fuoco di Treviso, entrando a pieno titolo nelle squadre di emergenza del proprio Istituto.
C	Che hanno partecipato: 16 Potenzialmente iscritti: 20	Management sicurezza e comunicazione efficace	A conclusione del percorso, gli studenti hanno acquisito competenze utili alla gestione delle comunicazioni e delle situazioni ritenute critiche in tema sicurezza (particolare attenzione alla comunicazione efficace, alla gestione di scenari di rischio, all'utilizzo di DPI).
D	Che hanno partecipato: 20 Potenzialmente iscritti: 20	Gestione delle emergenze con particolare attenzione al primo soccorso, comunicazione efficace	A conclusione del percorso gli studenti hanno ottenuto l'attestazione di addetti al primo soccorso, entrando a pieno titolo nelle squadre di emergenza del proprio Istituto.

I dettagli delle attività svolte sono riportate in allegato alla relazione.

“SicurlInsieme - La sicurezza è tra le nostre mani”

Attività formativa	Chi ha gestito l'attività formativa	Descrizione
Corso antincendio Livello 3 (ex rischio alto)	Vigili del Fuoco del Comando di Treviso	Corso per Addetti Antincendio che lavorano in contesti lavorativi con rischio alto di incendio o di esplosione.
Corso antincendio Livello 2 (ex rischio medio)	Formatori SiRveSS	Corso per Addetti Antincendio che lavorano in contesti lavorativi con rischio medio di incendio o di esplosione.
Corso di Primo Soccorso	Formatori SiRveSS	Corso per Addetti al Primo Soccorso valido per aziende del gruppo B e C (d.m. n. 388 del 15 luglio 2003).
Comunicazione efficace e positiva	Formatori Confindustria Bonato Fabiana (gruppi A, C, D); Michelle Manias (gruppo B).	Percorso formativo finalizzato a trasmettere le basi della comunicazione efficace e del pensiero positivo, per dare degli strumenti utili e adeguati a svolgere attività finalizzate al raggiungimento di risultati concordati e definiti. Percorso utile a fornire qualche utile suggerimento attraverso esercitazioni che hanno fattivamente coinvolto studenti e studentesse. Contenuti: • Il potere della comunicazione. • Cosa significa essere efficaci e positivi nel messaggio. • La comunicazione delle parole, la comunicazione non verbale. • Role play: data una situazione di pericolo, come gestiresti la relazione con altri dovendo trasferire un messaggio di protezione. • Eventuale produzione di uno story telling relativo all'esercizio precedente.
Ragioniamo in sicurezza	SPISAL ScandiuZZi Martina Zanatta Federica	Gioco interattivo e dibattito con brainstorming iniziale a tema 81/08 - cenni di normativa e campo di applicazione. Nell'attività tutti i componenti del gruppo lavorano insieme.
Sistema di gestione e team working	SPISAL ScandiuZZi Martina Cappellano Erika	Parte teorica concernente le figure della sicurezza aziendali (chi sono, che ruoli hanno e perché è importante gestire correttamente salute e sicurezza nell'ambito di un'organizzazione). Parte pratica: divisione degli studenti in sottogruppi e simulazione di una tavola rotonda in cui ciascuno interpreta un ruolo (DdL, RSPP, RLS, MC ecc..) e collabora per organizzare temi specifici di sicurezza aziendali (es: come inserire un nuovo lavoratore nel reparto X dell'azienda). I sottogruppi affrontano i medesimi temi e negli ultimi 30 minuti il portavoce di ciascun gruppo espone agli altri studenti il lavoro svolto e le idee emerse, nell'ottica del confronto attivo. Scenari trattati; 1) inserimento presso l'azienda/scuola di un neoassunto; 2) situazione di emergenza: incendio a scuola.
Utilizzo dei DPI (teoria ed esercitazioni su utilizzo)	SPISAL Trevisan Veronica Bruccoleri Gioacchino	Parte teorica concernente la differenza tra rischio, pericolo e danno, l'importanza della prevenzione e della protezione. Breve distinzione tra DPC e DPI. I DPI e la loro suddivisione. Parte pratica: esercitazione all'utilizzo.

“Sicurlnsieme - La sicurezza è tra le nostre mani”

Attività formativa	Chi ha gestito l'attività formativa	Descrizione
Gli infortuni sul lavoro (Studi caso e role playing)	SPISAL e Confindustria Zanatta Federica (parte teorica) Zanatta Federica, Trevisan Veronica, Bruccoleri Gioacchino, Scandiuizzi Martina e Cappellano Erika (parte pratica)	Parte teorica relativa alla spiegazione di infortuni sul lavoro (facilitati e con immagini idonee alla platea), al ruolo dello SPISAL nell'indagine e al ruolo dell'azienda (Confindustria). Parte pratica: role playin in sottogruppi per mettere in pratica tutti i concetti appresi nei giorni precedenti circa la risoluzione di caso di infortunio sul lavoro. Negli ultimi 30 minuti il portavoce di ciascun sottogruppo espone agli altri studenti il lavoro svolto e le idee emerse, nell'ottica del confronto attivo. Casistica di infortuni trattati: 1) schiacciamento mano su macchina per panificazione; 2) caduta dall'alto durante una manutenzione in azienda; 3) investimento con carrello elevatore in azienda di logistica.
Gli scenari di rischio – valutazione pericoli/rischi e dei DPI connessi	SPISAL Trevisan Veronica, Bruccoleri Gioacchino, Scandiuizzi Martina e Cappellano Erika	Costruzione di alcune situazioni di rischio frequenti, valutazione del rischio e DPI correlati. 1) Studio Medico; 2) Ambienti confinati con VVF; 3) Rischio ergonomico (MMC e MRAS); 4) Rischio chimico con VVF.

“SicurlInsieme - La sicurezza è tra le nostre mani”

Spunti di riflessione per il prossimo progetto

Criticità rilevate

- Tempistica di lancio del progetto: le iscrizioni sono state richieste a inizio anno scolastico.
- Numero partecipanti da aumentare.
- Disseminazione dei risultati nelle scuole.

Punti di forza

- Ottima la collaborazione tra gli enti aderenti al progetto.
- Certificazioni rilasciate agli studenti (idoneità tecnica antincendio livello 2 e livello 3, attestazione addetto primo soccorso).
- Attenzione alla comunicazione efficace (percorso presente in tutti i moduli).
- Studi di caso, simulazione di scenari di emergenza, attenzione all'utilizzo dei DPI.
- Buona la scelta della location ove si è svolto l'evento: la strumentazione messa a disposizione e i locali hanno risposto pienamente alle esigenze del progetto.
- Le tempistiche scelte per il moduli formativi sono stati ben calibrati e rispettati.

Miglioramenti per il prossimo progetto

- Informare con maggior anticipo le scuole coinvolte così da riscuotere maggior adesione tra gli studenti e creare un gruppo di lavoro diversificato: lanciare le iscrizioni degli studenti a maggio 2025 (iscrizione rivolta a studenti che nell'a.s. 2025/2026 frequenteranno il quarto anno).
- Formare un gruppo di studenti con la peer education chiedendo l'intervento della sezione “Promozione alla salute” dell'ULSS.
- Rafforzare la comunicazione esterna: creare un team di studenti che affianchi l'ufficio stampa della Provincia e l'Ufficio Comunicazione dell'ULSS: questo gruppo di studenti dovrà occuparsi della promozione del progetto e della disseminazione dei risultati sia su mezzi stampa e TV che su canali social appositamente predisposti (predisporre in anticipo i canali social).
- Aumentare il numero dei partecipanti a 120 studenti (30 per gruppo).
- Organizzare le attività degli studenti in ottica di PCTO.
- Coinvolgere nella promozione del progetto la Consulta provinciale degli studenti.
- Creare un vademecum per le scuole utile all'inserimento degli studenti che hanno partecipato alle attività formative nelle squadre di emergenza e nel Sistema di Gestione della Sicurezza (ipotizzare di farli partecipare ad esempio alle riunioni periodiche o a momenti valutativi della sicurezza del proprio Istituto).
- Curare la fase di disseminazione dei risultati nelle scuole e negli Enti che aderenti al protocollo.
- Creare un momento di restituzione alle scuole coinvolgendo Dirigenti, tutor scolastici, RSPP, ASPP e RLS.
- Dare un taglio al “Modulo C” di tipo gestionale, così da formare studenti che possano fare un'esperienza con il team che gestisce la sicurezza in Istituto.
- Coinvolgere attivamente in qualche attività o nel partenariato, altri Enti e Associazione come ad esempio l'Università di Padova, l'Università di Venezia, l'Ordine degli Ingegneri. L'Università di Padova prevede un corso di laurea triennale “Tecniche della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro (abilitante alla professione sanitaria di Tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro)”.
- Aumentare la parte pratica e di laboratorio (es: uso dei DPI).
- Sapere con anticipo le scuole di provenienza degli studenti così da calibrare al meglio gli interventi e le attività pratiche.
- Proporre agli studenti che hanno aderito alla prima edizione un “follow up” per raccogliere da loro feedback e proposte (in forma anonima).

“SicurlInsieme - La sicurezza è tra le nostre mani”

Gruppo A	Lunedì 23 settembre 2024	Martedì 24 settembre 2024	Mercoledì 25 settembre 2024	Giovedì 26 settembre 2024	Venerdì 27 settembre 2024
Dalle 09:00 - alle 11:00	Accreditamento Saluti iniziali Presentazione attività Suddivisione per gruppi Durata 2 ore TUTTI <u>SALA Consiglio</u> <u>Sant'Artemio</u>	Corso antincendio Livello 3 (ex rischio alto) Modulo 03: 4 ore VVFF <u>SALA Corsi Ed. 6</u>	Corso antincendio Livello 3 (ex rischio alto) Modulo 04: 4 ore VVFF <u>SALA 3 Edificio 6*</u>	Corso antincendio Livello 3 (ex rischio alto) Modulo 06: 2 ore VVFFVVFF <u>SALA Corsi Ed. 6</u>	Comunicazione efficace Durata 2 ore Confindustria <u>SALA Corsi Ed. 6</u>
Dalle 11:00 - alle 13:00 (lun- mer. terminano alle 12,30 per accedere alla mensa)	Corso antincendio Livello 3 (ex rischio alto) Modulo 01: 2 ore VVFF <u>SALA Corsi Ed. 6</u>			Comunicazione efficace Durata 2 ore Confindustria <u>SALA Corsi Ed. 6</u>	Visione immagini e video significativi che raccontano l'esperienza Consegna attestati e saluti finali Durata 2 ore TUTTI <u>SALA Consiglio</u> <u>Sant'Artemio</u>
Dalle 14:00 - alle 16:00	Corso antincendio Livello 3 (ex rischio alto) Modulo 02: 2 ore VVFF <u>SALA Corsi Ed. 6</u>	Nessuna Attività	Corso antincendio Livello 3 (ex rischio alto) Modulo 05: 2 ore VVFF <u>SALA 3 Edificio 6*</u>	Nessuna Attività	Nessuna Attività

* Solo per mercoledì 25/09 utilizzo di Sala 3 per lasciare Sala Corsi al Gruppo B.

“SicurlInsieme - La sicurezza è tra le nostre mani”

Gruppo B	Lunedì 23 settembre 2024	Martedì 24 settembre 2024	Mercoledì 25 settembre 2024	Giovedì 26 settembre 2024	Venerdì 27 settembre 2024
Dalle 09:00 - alle 11:00	Accreditamento Saluti iniziali Presentazione attività Suddivisione per gruppi Durata 2 ore TUTTI <u>SALA Consiglio Sant'Artemio</u>	Corso antincendio Livello 2 (ex rischio medio) Modulo 02: 4 ore SiRVeSS <u>SALA 3 Edificio 6</u>	Corso antincendio Livello 2 (ex rischio medio) Modulo 03: 2 ore SiRVeSS <u>SALA Corsi Ed. 6</u>	Comunicazione efficace Durata 4 ore Confindustria <u>Sala Marton Ed. 9</u>	Gli scenari di rischio – valutazione pericoli/rischi e dei DPI connessi (**) Durata 2 ore SPISAL + VVF <u>SALA Consiglio Sant'Artemio + area ballatoio in prossimità della sala</u> Insieme al gruppo C
Dalle 11:00 - alle 13:00	Corso antincendio Livello 2 (ex rischio medio) Modulo 01: 2 ore SiRVeSS <u>SALA 3 Edificio 6</u>	SiRVeSS <u>SALA 3 Edificio 6</u>	Utilizzo dei DPI - teoria ed esercitazioni sull'uso (*) Durata 2 ore SPISAL <u>SALA Consiglio Sant'Artemio + area ballatoio in prossimità della sala</u> Insieme al gruppo C		Visione immagini e video significativi che raccontano l'esperienza Consegna attestati e saluti finali Durata 2 ore TUTTI <u>SALA Consiglio Sant'Artemio</u>

“Sicurlnsieme - La sicurezza è tra le nostre mani”

SALA Consiglio Sant'Artemio essendo uno spazio ampio permette, eventuale, lavori a gruppi. Possono essere formati dei gruppi di studenti e posizioni nei 4 angoli della sala

(*) Utilizzo dei DPI - teoria ed esercitazioni sull'uso: Parte teorica concernente la differenza tra rischio, pericolo e danno, l'importanza della prevenzione e della protezione. Breve distinzione tra DPC e DPI. I DPI e la loro suddivisione; parte pratica: esercitazione all'utilizzo.

() Gli scenari di rischio – valutazione pericoli/rischi e dei DPI connessi:** Costruzione di alcune situazioni di pericolo frequenti, valutazione del rischio e DPI correlati.

(*) Ragioniamo in sicurezza:** Gioco interattivo e dibattito con brainstorming iniziale a tema 81/08 - cenni di normativa e campo di applicazione. Nell'attività tutti i componenti del gruppo lavorano insieme.

(**) Sistema di gestione e team working:** Parte teorica concernente le figure della sicurezza aziendali (chi sono, che ruoli hanno e perché è importante gestire correttamente salute e sicurezza nell'ambito di un'organizzazione); parte pratica: divisione degli studenti in sottogruppi e simulazione di una tavola rotonda in cui ciascuno interpreta un ruolo (DdL, RSPP, RLS, MC ecc..) e collabora per organizzare temi specifici di sicurezza aziendali (es: come inserire un nuovo lavoratore nel reparto X dell'azienda). I sottogruppi affrontano i medesimi temi e negli ultimi 30 minuti il portavoce di ciascun sottogruppo espone agli altri studenti il lavoro svolto e le idee emerse, nell'ottica del confronto attivo.

(***) Gli infortuni sul lavoro - Studi caso e role playing:** Parte teorica relativa alla spiegazione di infortuni sul lavoro (facilitati e con immagini idonee alla platea), al ruolo dello spisal nell'indagine e al ruolo dell'azienda (confindustria). Parte pratica: role playing in sottogruppi per mettere in pratica tutti i concetti appresi nei giorni precedenti circa la risoluzione di caso di infortunio sul lavoro. Negli ultimi 30 minuti il portavoce di ciascun sottogruppo espone agli altri studenti il lavoro svolto e le idee emerse, nell'ottica del confronto attivo.

“SicuriInsieme - La sicurezza è tra le nostre mani”

Ideatori del progetto

